

COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI

Provincia di Verona

COPIA

N. 46 Reg. Delib.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza STRAORDINARIA

PRIMA Convocazione

Seduta PUBBLICA

OGGETTO: ECOLOGIA: Approvazione dello schema di accordo di programma con il Comune di Illasi per la disciplina dei reciproci rapporti derivanti dall'attività di messa in sicurezza ambientale dell'area di Bocca Scalucce al confine territoriale tra i Comuni di Illasi e di Colognola ai Colli.-


L'anno **DUEMILATREDICI** addì **DICIANNOVE** del mese di **DICEMBRE** alle ore 20,30 nella residenza municipale. Con inviti diramati in data utile si è riunito il Consiglio Comunale.-

Eseguito l'appello risultano:

	P.	A.
MARTELLETTO Alberto	si	
PIUBELLO Giovanna in Montanari	si	
NOGARA Andrea	si	
MIGLIORINI Giovanni	si	
ZUMERLE Gianpaolo	si	
VERZINI Giovanni	si	
VELLI Giuseppe	si	
BONAMINI Michela	si	
MARCHESINI Claudio	si	
COSTANTINI Nicola		si
ZECCHIN Sandro	si	
TOSI Sebastiano	si	
BRENTONEGO Flavio	si	

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale AMADORI dott.ssa Maria Cristina, che cura la verbalizzazione avvalendosi della collaborazione del personale degli uffici.-

Il Sig. MARTELLETTO ALBERTO, nella sua veste di Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.-



Oggetto: **ECOLOGIA: Approvazione dello schema di accordo di programma con il Comune di Illasi per la disciplina dei reciproci rapporti derivanti dall'attività di messa in sicurezza ambientale dell'area di Bocca Scalucce al confine territoriale tra i Comuni di Illasi e di Colognola ai Colli.-**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA EX ART. 49 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267

Visto, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.-

Lì 19/12/2013

IL RESPONSABILE SETTORE SERVIZI TECNICI 2

EDILIZIA PUBBLICA E PATRIMONIO

f.to geom. Giambattista Pozza

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE EX ART. 49 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267

Visto, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.-

Lì 19/12/2013

IL RESPONSABILE SETTORE

ECONOMICO-FINANZIARIO E TRIBUTI

f.to dott. Daniele Monesi

Proposta di delibera di iniziativa del Sindaco ALBERTO MARTELLETTO.-


Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, ed in particolare:

- l'art. 13, comma 1, che stabilisce la competenza del Comune su tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona ed alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze;
- l'art. 34, che prevede la possibilità di stipulare accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici;
- l'art. 42 che disciplina le competenze del Consiglio;

Visto il vigente Statuto comunale, ed in particolare l'art. 20, comma 1, lettera k), che prevede che il Sindaco promuove gli accordi di programma;


Considerato che:

- il sito denominato "Bocca Scalucce" risulta posizionato su un "vaio" in confine tra i Comuni di Colognola ai Colli ed Illasi, con una superficie totale inferiore a 2.000 mq, e presenta un gradone superiore, delle dimensioni di circa 70 m di lunghezza e 30 m di larghezza, costituito prevalentemente da rifiuti solidi urbani conferiti a seguito di un'autorizzazione del Comune di Colognola ai Colli del 1978. Il gradone inferiore, delle dimensioni di circa 45 m



- di lunghezza e 10/20 m di larghezza, risulta costituito da rifiuti derivanti da “fanghi di conceria” scaricati senza nessuna autorizzazione;
- già a partire dal 1984 il sito era stato identificato per lo scarico abusivo di rifiuti industriali, e questo Ente si era attivato (unitamente alla Provincia di Verona) con l’emissione di vari provvedimenti, ordinanze di ripristino dei luoghi a carico dei proprietari e del trasportatore dei rifiuti;
 - dette ordinanze emesse dal Comune di Colognola ai Colli negli anni 1984, 1986 e 1987 non sono state ottemperate, e sulla vicenda è intervenuta anche la Pretura competente di Soave;
 - nel frattempo sono deceduti sia il trasportatore, sia i proprietari dei terreni ai quali erano indirizzate le varie ordinanze emesse;
 - il sito in questione è di proprietà privata e ricade precisamente:
 - a) sul mapp. n. 17, parte, del foglio VIII° del Catasto Terreni del Comune di Colognola ai Colli, attualmente di proprietà dei sig.ri Baldo Oliva, Bovi Antonio, Bovi Renzo e Bovi Maria Teresa;
 - b) sul mapp. n. 117, parte, del foglio XXXII° del Catasto Terreni del Comune di Illasi, attualmente di proprietà dei signori Gugole Anna, Piubello Giuseppe, Piubello Giorgio e Piubello Fabio;
 - il sito è stato inserito dalla Regione Veneto nel Piano Regionale per la bonifica di aree inquinate;
 - con deliberazione di Giunta della Regione Veneto n. 4304 del 30/12/2003 sono stati stanziati ad ARPAV fondi per la realizzazione di indagini preliminari finalizzate alla verifica del grado di contaminazione dei siti indicati come prioritari nel Piano Regionale per la Bonifica di aree inquinate;
 - con deliberazione del Direttore Generale dell’ARPAV n. 366 del 18/12/2006 è stato approvato il piano di spesa del Dipartimento provinciale ARPAV di Verona relativa all’attività di indagine sul sito denominato “Bocca Scalucce”, ricadente per il 50% sotto il Comune di Illasi e per il 50% sotto il Comune di Colognola ai Colli;
 - in data 06/06/2007 si è tenuta una riunione presso la Provincia di Verona con analisi degli elaborati presentati dal geologo incaricato da ARPAV, dott. Davide Dal Degan, con il supporto del dott. Roberto Zorzin; nella stessa riunione è stata stabilita la necessità di:
 - a) adottare al più presto opere di messa in sicurezza del il sito,
 - b) realizzare uno studio di fattibilità al fine di individuare le soluzioni possibili da attuare per risolvere la problematica del sito e quantificare l’aspetto economico;
 - in data 13/06/2007 è stata emessa, nei confronti dei proprietari, ordinanza n. 39/2007 con obbligo di recinzione e apposizione cartelli al fine di evitare l’ingresso di persone all’area e il continuo conferimento in loco di rifiuti;
 - in data 23/11/2007 con determinazione il Responsabile del Settore Servizi Tecnici 2 – Edilizia Pubblica e Patrimonio n. 232, ha affidato l’incarico per la redazione dello studio di fattibilità per la sistemazione ambientale del sito in parola ai geologi dott. Roberto Zorzin e dott. Davide Dal Degan, per un importo totale di € 9.902,16.=, comprensivo di C.P. ed I.V.A. con quota parte del 50% della spesa a carico del Comune di Illasi;
 - in data 18/06/2009, dopo diversi incontri con Provincia ed ARPAV, è stato presentato, dai geologi incaricati, lo studio di fattibilità per la sistemazione del sito il quale prevede l’analisi di due soluzioni:

TIPO	DESCRIZIONE	COSTO COMPLESSIVO (compresa gestione post chiusura)
Soluzione A	SENZA ASPORTO DI RIFIUTI	circa € 500000,00.=
Soluzione B	CON ASPORTO DI RIFIUTI (asporto dei soli rifiuti fanghi di conceria)	circa € 2.000.000,00.=



- nel corso di varie riunioni presso la Provincia di Verona, è stato evidenziato ai Comuni di dare avvio al procedimento nei confronti dei privati; essendo infatti il sito di proprietà privata;
- a seguito di ciò le Amministrazioni Comunali di Colognola ai Colli ed Illasi hanno incaricato nel 2010 l'avv. Marco Tonello, legale esperto in materia ambientale affinché fornisca un supporto per affiancare le Amministrazioni nell'iter procedurale nei confronti degli attuali proprietari per la rimozione dei rifiuti. Il legale medesimo ha rilevato che l'art. 192 del D.Lgs. n. 152/2006 prevede una responsabilità del proprietario solo sul presupposto della correnza della colpa, o del dolo;
- con il supporto del legale, con nota in data 14/10/2010 è stata trasmessa alla Rino Mastrotto Group S.p.A. (succeduta per fusione alla ditta Basmar) comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni per l'adozione di ordinanza ex art. 192 D.Lgs. n. 152/2006 di rimozione dei rifiuti abbandonati presso il sito di Bocca Scalucce in territorio del Comune di Colognola ai Colli e di Illasi e precisamente: Comune censuario di Colognola ai Colli, foglio VIII°, mapp. n. 17 parte; Comune censuario di Illasi, foglio XXXII°, mapp. n. 117, parte;
- in data 19/11/2010 è pervenuta nota dell'avv. Francesco Barilà, in nome e per conto della società Rino Mastrotto Group S.p.A., nella quale l'avvocato afferma, tra le altre, che non vi è alcun indizio per affermare che i rifiuti provenissero dalla ditta Basmar;


Dato atto che la Regione Veneto:

- con deliberazione n. 3951 del 22/12/2009 la Giunta Regionale ha approvato il finanziamento pari ad € 1.000.000,00.= per la realizzazione dell'intervento di bonifica del sito contaminato denominato Bocca Scalucce, su un importo di spesa complessiva presunta di € 2.000.000,00.= relativo al "Fondo di Rotazione" in conformità all'Allegato A della delibera della Giunta Regionale n. 1728 del 16/06/2009;
- con successiva deliberazione n. 385 del 23/02/2010 la Giunta Regionale ha approvato lo schema di disciplinare regolante i rapporti tra la Regione del Veneto e Comune, composto di 11 articoli, e nel quale vengono individuate, tra l'altro, le modalità complessive per la restituzione delle somme assegnate;
- con delibera di Giunta Comunale n. 96 del 13/05/2010, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il disciplinare di cui sopra;
- in data 07/09/2011 è stato sottoscritto il disciplinare regolante i rapporti tra Regione Veneto ed il Comune di Colognola ai Colli in merito al fondo di rotazione assegnato;
- di conseguenza l'opera in questione è stata inserita nella programmazione triennale dei lavori pubblici,

Ricordato che, al fine di convocare una Conferenza di Servizi per approvare lo studio di fattibilità del 18/06/2009 e determinare quale soluzione adottare (la soluzione A senza asporto rifiuti o la soluzione B con asporto rifiuti) si è reso necessario predisporre un'analisi del rischio di entrambe le soluzioni proposte per permettere una scelta di intervento ponderata;

Dato atto quindi che:

- con determinazione del Responsabile del Settore Servizi Tecnici 2 – Edilizia Pubblica e Patrimonio n. 111 del 10/08/2011, è stata incaricata l'Università degli Studi di Trento all'effettuazione preliminare di sopralluogo con prelievo di campioni ed analisi propedeutiche all'eventuale attività di analisi dei rischi;
- in data 11/03/2013 l'Università di Trento ha redatto la relazione di analisi dei rischi con l'esito delle analisi chimiche sui campioni di materiale prelevato dal sito;
- in data 15/06/2012 si è tenuta una riunione presso la Provincia di Verona, nella quale:
 - a) il prof. Andreottola dell'Università di Trento, incaricato dai due Comuni per l'effettuazione delle analisi per la determinazione del rischio, ha precisato che sulla possibilità di lasciare in loco i rifiuti, sono state eseguite due analisi concentrandosi principalmente



sul cromo. Dai risultati delle analisi sarebbe consentito il mantenimento dei rifiuti sul sito, con ovviamente un intervento di copertura.

- b) è stato deciso che i Comuni di Colognola ai Colli ed Illasi predispongano una specifica lettera alla Regione Veneto, in modo da ricevere indicazioni scritte dalla Regione Veneto se detti rifiuti debbano essere asportati e smaltiti o sulla possibilità di lasciare i rifiuti e provvedere alla loro messa in sicurezza con adeguata copertura;
- con nota congiunta dei due Sindaci in data 23/08/2012 è stato richiesto alla Regione Veneto di ricevere indicazioni scritte dalla Regione Veneto se detti rifiuti debbano essere asportati e smaltiti o sulla possibilità di lasciare i rifiuti e provvedere alla loro messa in sicurezza con adeguata copertura;
 - la Regione Veneto riscontrava a gennaio 2013 rendendosi disponibile ad un supporto tecnico ai Comuni;

Tutto ciò premesso, si è ritenuto opportuno di operare per la soluzione di messa in sicurezza dei rifiuti abbandonati, proponendo l'adozione della Soluzione A SENZA ASPORTO DI RIFIUTI (prevista dallo studio di fattibilità richiamato): tale soluzione dovrà essere preventivamente approvata in Conferenza dei servizi dagli Enti proposti (Regione Veneto, Provincia, ARPAV);

Considerato pertanto che:

- al fine di mettere in sicurezza il sito di Bocca Scalucce i due Comuni concordano per la soluzione A SENZA ASPORTO DI RIFIUTI, che prevede una serie di interventi di messa in sicurezza e copertura dei rifiuti presenti nel sito medesimo. La soluzione è ritenuta idonea a garantire la piena tutela ambientale del sito ed a evitare con operazioni di movimento di terra la contaminazione delle matrici naturali. La rimozione dei rifiuti comporterebbe un inquinamento maggiore rispetto ad una messa in sicurezza del sito e la cantierizzazione del sito per l'asportazione dei rifiuti, data la sua ubicazione all'interno di un vajo, risulterebbe molto difficoltosa;
- in tale ottica i due Comuni di Illasi e di Colognola ai Colli devono concordare le modalità di realizzazione congiunta di tutte le attività progettuali, dell'attività di Conferenza di servizi pre-decisoria e decisoria per l'approvazione dei progetti, delle attività di cantiere, in conformità con le norme vigenti in materia di contratti pubblici;

Dato atto che:

- in data 16/09/2013 è stato sottoscritto il disciplinare regolante i rapporti tra Regione Veneto ed il Comune di Illasi in merito al fondo di rotazione assegnato;
- in conseguenza all'avvenuta sottoscrizione da parte di entrambe le Amministrazioni Comunali di Colognola ai Colli ed Illasi del disciplinare con la Regione Veneto, è stato definito l'accordo di programma per la disciplina dei reciproci rapporti derivanti dall'opera pubblica di messa in sicurezza ambientale dell'area di Bocca Scalucce;


Richiamato il Codice dell'Ambiente, D.Lgs. 03/04/2006, n. 152;

Ritenuto di confermare l'impegno del Comune di Colognola ai Colli nello svolgere, in partecipazione con il Comune di Illasi, ogni attività utile alla messa in sicurezza ambientale del sito di Bocca Scalucce;

Considerato che ogni ulteriore iniziativa deve essere opportunamente concordata tra le due Amministrazioni proprietarie delle aree in questione, Comune di Illasi e Comune di Colognola ai Colli, così come fin qui operato;

Visto lo schema di accordo di programma, costituito da n. 10 articoli, predisposto congiuntamente dai Settori Tecnici dei due Comuni, che disciplina, tra l'altro, gli impegni finanziari dei due Enti con riguardo alla spesa complessiva dell'intervento;

Visti i sopra riportati pareri di regolarità tecnica e contabile a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;



SI PROPONE

- 1) di approvare lo schema di accordo di programma con il Comune di Illasi per la disciplina dei reciproci rapporti derivanti dall'attività di messa in sicurezza ambientale dell'area di Bocca Scalucce al confine territoriale tra i Comuni di Colognola ai Colli e di Illasi, nel testo allegato al presente provvedimento, che ne forma parte integrante;
- 2) di conferire alla Giunta Comunale, al Sindaco ed ai Responsabili di Settore del Comune ampio mandato per l'esecuzione di tutti gli adempimenti necessari per l'attuazione della presente delibera.-

FIRMA DEL PROPONENTE

f.to Alberto Martelletto

Il Presidente pone in trattazione la proposta di delibera sopra riportata;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco;

Vista la proposta di deliberazione riguardante: **“ECOLOGIA: Approvazione dello schema di accordo di programma con il Comune di Illasi per la disciplina dei reciproci rapporti derivanti dall'attività di messa in sicurezza ambientale dell'area di Bocca Scalucce al confine territoriale tra i Comuni di Illasi e di Colognola ai Colli”** corredata dei prescritti pareri a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Preso atto dell'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art. 153, comma 5, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Preso atto della discussione e degli interventi di cui all'allegato contrassegnato con lett. a) che fa parte integrante del presente atto;

Considerata la proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate, che si recepiscono nel presente provvedimento;

Ritenuta la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;


Preso atto della proclamazione della votazione verificata dagli scrutatori già scelti in precedenza, sigg.ri:

- Velli Giuseppe (maggioranza)
- Verzini Giovanni (maggioranza)
- Brentonego Flavio (minoranza)

Con: voti favorevoli n. 12 espressi con alzata di mano
su n. 12 Consiglieri presenti, n. 12 Consiglieri votanti e n. 13 assegnati ed in carica;

DELIBERA

di approvare integralmente la proposta di cui in premessa che viene inserita nel presente atto come parte costitutiva del medesimo.-



ALLEGATO SUB A) DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 46 DEL 19/12/2013

SINDACO: illustra la proposta evidenziando che si tratta di risolvere un problema che si trascina da circa quarant'anni. Fa un breve excursus storico della questione che riguarda lo scarico abusivo di 2.000 tonnellate di fanghi provenienti da concerie su territorio ricadente per il 50% in Comune di Colognola ai Colli e per il rimanente 50% in Comune di Illasi. Precisa che la proprietà dell'area è privata e le responsabilità sono da ricondurre al trasportatore ed al proprietario della stessa entrambi deceduti ed è difficile individuare una responsabilità da parte degli eredi evidenziando che, comunque, i Comuni intendono verificare la possibilità di rivalsa. Dichiaro che è stato attivato un tavolo istituzionale tra l'Azienda Sanitaria, l'Arpav, la Regione Veneto, la Provincia di Verona ed i due Comuni, sono stati effettuati diversi incontri, sono stati nominati due geologi per la relativa indagine che hanno predisposto uno studio di fattibilità. Evidenzia che vi sono due ipotesi: l'asportazione totale del materiale o consolidamento in loco senza asportazione del materiale e questa seconda ipotesi sembra la più percorribile considerato che, a seguito di analisi eseguite dell'Arpav, non vi è inquinamento dell'area. Precisa che è stata incaricata l'Università di Trento, che sembra uno degli istituti più qualificati, per un'indagine di rischio mentre, per quanto riguarda il finanziamento, è già stata incassata dal Comune quattro anni fa e questo a dimostrazione dell'interesse dell'Amministrazione nel perseguire questa strada. Dichiaro che l'accordo prevede che il Comune di Colognola sia capofila ed il Comune di Illasi si impegna ad intervenire finanziariamente sulla richiesta di ristoro dei lavori. Precisa che c'è il finanziamento per la realizzazione del progetto con il quale verranno anche determinati i costi effettivi dei lavori. Ricorda che il tavolo tecnico non ha dato un indirizzo preciso sulla strada da intraprendere, se la bonifica del sito o la messa in sicurezza in quanto nei casi in cui si è fatta la bonifica totale si sono causati danni maggiori rispetto alla messa in sicurezza pertanto il problema non è economico ma di sicurezza.-

NOGARA: ritiene si debba dare una soluzione al problema e che, confortati anche da quanto emerso dagli studi fatti in particolare dall'Università di Trento, la soluzione migliore sia di mettere in sicurezza il sito senza l'asportazione del materiale anche con nuove tecnologie quali inertezzare alcuni elementi presenti, quali il cromo, e l'utilizzo della fitodepurazione che prevede la semina di piante erbacee che depurano il terreno.-


TOSI: chiede la destinazione delle eventuali minori spese rispetto a quanto già riscosso per finanziare l'opera.-

SINDACO: dichiara che la Regione ha messo a disposizione non tanto un contributo bensì un fondo di rotazione da restituire a tasso zero in 15 anni. Ritiene si debba attendere la redazione del progetto per determinare la spesa e comunque il problema dovrà essere affrontato fra un paio di anni.-

TOSI: evidenzia che, a differenza di quello che spesso accade, sembra che la soluzione migliore per risolvere il problema sia quella che costa meno, pertanto, anticipa il voto favorevole alla proposta di delibera anche perché viene definitivamente risolta una annosa vicenda.-

SINDACO: ringrazia per il voto favorevole. Ribadisce che le Amministrazioni coinvolte si sono avvalse della consulenza di tecnici competenti per risolvere il problema anche perché una indicazione precisa non è stata prospettata dagli Enti interessati e quindi, la responsabilità rimane sempre in carico alle Amministrazioni locali. Sottolinea, nuovamente, che la scelta della soluzione migliore sarà fatta non in base a valutazioni economiche ma di sicurezza.-


ZECCHIN: (dichiarazione di voto): dichiara che, alla luce delle informazioni avute e delle relazioni dei tecnici, la cosa peggiore sia non decidere, pertanto, è quanto mai opportuno iniziare i lavori e quindi, esprimerà voto favorevole.-



BONAMINI: (dichiarazione di voto): dichiara che il gruppo di maggioranza apprezza lo sforzo dell'Amministrazione nell'attivarsi per la realizzazione dei lavori di messa in sicurezza del sito che auspica possa avvenire in tempi ragionevolmente brevi.-

SINDACO: ipotizza che nel 2014 dovrebbe essere realizzata la progettazione e nel 2015 l'esecuzione dei lavori.-

Il Sindaco, considerato che non vi sono altri interventi e dichiarazioni di voto, dispone che si passi a votazione.-



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

f.to Alberto Martelletto

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to dott.ssa Maria Cristina Amadori

La presente copia è conforme all'originale ed un esemplare della stessa verrà affisso all'Albo Pretorio comunale on line in data odierna e vi rimarrà per la durata di 15 giorni consecutivi.-

Lì 14/01/2014

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to dott.ssa Maria Cristina Amadori

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 24/01/2014 dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.-

Lì 27/01/2014

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to dott.ssa Maria Cristina Amadori

Allegato delibera Consiglio Comunale n. 46 del 19/12/2013

**ACCORDO DI PROGRAMMA TRA COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI E
COMUNE DI ILLASI PER LA REGOLAZIONE DELLE CONDIZIONI DI
REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO "SISTEMAZIONE E BONIFICA DEL
SITO DI INTERESSE REGIONALE "BOCCA SCALUCCE", AL CONFINE
TERRITORIALE TRA I COMUNI DI ILLASI E DI COLOGNOLA AI COLLI AI
SENSI DELL'ART. 34 DEL D.LGS, N. 267/2000 E SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI**

L'anno duemila_____ (200__) addì _____ (__) del mese di
_____ (__) alle ore _____ in Colognola ai Colli

tra il Comune di Colognola ai Colli ed il Comune di Illasi, così rappresentati:

1) il Comune di Colognola ai Colli, di seguito denominato "Colognola ai Colli",
dal signor _____ nato a _____ il
giorno _____ (_____), in qualità di _____;

2) il Comune di Illasi, di seguito denominato "Illasi", dal signor
_____ nato a _____ il giorno
_____ (_____), in qualità di _____;

PREMESSO CHE

- il sito denominato "Bocca Scalucce" risulta posizionato su un "vaio" in confine
tra i Comuni di Colognola ai Colli ed Illasi, con una superficie totale inferiore a
2.000 mq, e presenta un gradone superiore, delle dimensioni di circa 70 m di
lunghezza e 30 m di larghezza, costituito prevalentemente da rifiuti solidi urbani
conferiti a seguito di un'autorizzazione del Comune di Colognola ai Colli del 1978.
Il gradone inferiore, delle dimensioni di circa 45 m di lunghezza e 10/20 m di
larghezza, risulta costituito da rifiuti derivanti da "fanghi di conceria" scaricati

senza nessuna autorizzazione;

- il sito in questione è di proprietà privata e ricade precisamente:

a) sul mapp. n. 17, parte, del foglio VIII° del Catasto Terreni del Comune di Colognola ai Colli, attualmente di proprietà dei sig.ri Baldo Oliva, Bovi Antonio, Bovi Renzo e Bovi Maria Teresa;

b) sul mapp. n. 117 parte, del foglio XXXII° del Catasto Terreni del Comune di Illasi, attualmente di proprietà dei signori Gugole Anna, Piubello Giuseppe, Piubello Giorgio e Piubello Fabio;

- il sito è stato inserito dalla Regione Veneto nel Piano Regionale per la bonifica di aree inquinate;

- con deliberazione di Giunta della Regione Veneto n. 4304 del 30 dicembre 2003 sono stati stanziati ad ARPAV risorse finanziarie per la realizzazione di indagini preliminari finalizzate alla verifica del grado di contaminazione dei siti indicati come prioritari nel Piano Regionale per la Bonifica di aree inquinate;

- con deliberazione del Direttore generale dell'ARPAV n. 956 del 23 novembre 2004 sono stati ripartiti tali fondi tra i vari Dipartimenti ARPAV;

- con deliberazione del Direttore generale dell'ARPAV n. 366 del 18 settembre 2006 è stato approvato il piano di spesa del Dipartimento provinciale ARPAV di Verona relativa all'attività di indagine sul sito denominato "Bocca Scalucce", ricadente approssimativamente per il 50% nel comune di Illasi e per il 50% nel comune di Colognola;

- in data 27 ottobre 2006, nel comunicare l'inizio delle attività di indagine, coordinate dall'Unità operativa di supporto alla Direzione Bonifiche a Rischio Industriale e con spese a proprio carico, finalizzate alla caratterizzazione ambientale del sito, ARPAV ha richiesto la nomina di un tecnico di fiducia delle

amministrazioni comunali di Illasi e Colognola con conoscenze dell'evoluzione storica del sito, a supporto della propria attività;

- i due comuni hanno incaricato il dott. geologo Roberto Zorzin per le attività di supporto alle indagini di ARPAV;

- in data 6 giugno 2007 si è tenuta una riunione presso la Provincia di Verona con analisi degli elaborati presentati dal geologo incaricato da ARPAV, dott. Dal Degan, con il supporto del dott. Zorzin;

- nella stessa riunione è stata stabilita la necessità di:

- a) adottare al più presto opere di messa in sicurezza del sito,

- b) realizzare uno studio di fattibilità al fine di individuare le soluzioni possibili da attuare per risolvere la problematica del sito e quantificare l'aspetto economico,

e si è stabilito che tali azioni ricadevano nelle competenze dei Comuni;

- i due Comuni hanno quindi emesso ordinanze nei confronti dei proprietari (ordinanza n. 4/2007 del Comune di Illasi e ordinanza n. 39/2007. del Comune di Colognola ai Colli) con obbligo di recinzione e apposizione cartelli, al fine di evitare l'ingresso di persone all'area e il continuo conferimento in loco di rifiuti;

- in data 25 luglio 2007 si è tenuta una riunione presso la Provincia di Verona con aggiornamento dello stato degli interventi di competenza dei Comuni, dalla quale è emerso che:

- a) i lavori di messa in sicurezza dell'area da parte dei proprietari erano in corso,

- b) l'incarico per la realizzazione dello studio di fattibilità da parte dei tecnici incaricati era in via di predisposizione;

- in data 23/11/2007 il Comune di Colognola ai Colli ha affidato l'incarico di redazione dello studio di fattibilità per la sistemazione ambientale del sito in

parola ai geologi dott. Zorzin e dott. Dal Degan, per un importo totale di euro 9.902,16, con quota parte del 50% della spesa a carico del Comune di Illasi;

- in data 12 dicembre 2007 si è tenuta una riunione presso la Provincia di Verona con illustrazione dello stato di avanzamento dei lavori da parte dei tecnici incaricati;

- in data 3 settembre 2008 si è tenuta una riunione presso la Provincia di Verona con acquisizione dei risultati delle indagini eseguite dai tecnici incaricati sul sito, dai quali è emerso che i rifiuti presenti non avevano causato inquinamento del terreno e delle falde acquifere;

- nella stessa riunione si è stabilito quanto segue:

a) sarebbe rimasta la questione della sola presenza dei rifiuti abbandonati che, secondo la normativa, portano alle seguenti uniche azioni possibili:

⇒ per la parte relativa alla vecchia discarica autorizzata si dovrà prevedere la chiusura;

⇒ per la parte a monte non autorizzata, costituita dai fanghi di conceria, si dovrà prevedere l'asportazione;

b) per entrambe le azioni i tecnici avrebbero dovuto predisporre uno studio di fattibilità con valutazione economica di massima;

c) ai Comuni sarebbe spettata la redazione di un computo anche per un'eventuale messa in sicurezza permanente del sito che sarebbe risultata meno invasiva rispetto all'asportazione totale dei rifiuti;

- in data 6 novembre 2008 si è tenuta un'altra riunione presso la Provincia di Verona con illustrazione di una prima previsione dei costi;

- in data 9 gennaio 2009 - in un'ulteriore riunione presso la Provincia di Verona

- si è evidenziato che la situazione doveva essere gestita come abbandono di

rifiuti, in base all'articolo 192 del D. Lgs. n. 152/06, con obbligo dei privati proprietari a procedere e, in caso di inottemperanza da parte loro, con esecuzione in danno da parte dei Comuni, ferma restando la denuncia penale;

- a seguito di ciò le Amministrazioni Comunali di Colognola ai Colli ed Illasi hanno incaricato nel 2010 l'avv. Marco Tonello, legale esperto in materia ambientale affinché fornisca un supporto per affiancare le Amministrazioni nell'iter procedurale nei confronti degli attuali proprietari per la rimozione dei rifiuti. Il legale medesimo ha rilevato che l'art. 192 del D.Lgs. n. 152/2006 prevede una responsabilità del proprietario solo sul presupposto della ricorrenza della colpa, o del dolo;

- con il supporto del legale, in data 14 ottobre 2010 il Comune di Colognola ai Colli ha trasmesso alla RINO MASTROTTO GROUP S.p.A (succeduta per fusione alla ditta Basmar) comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ai sensi della Legge 241/1990 e successive modificazioni per l'adozione di ordinanza ex art. 192 D.Lgs 152/2006 di rimozione dei rifiuti abbandonati presso il sito di "Bocca Scalucce" in territorio del Comune di Colognola ai Colli e di Illasi e precisamente: Comune censuario di Colognola ai Colli, fg. 8, mappale 17, parte; Comune censuario di Illasi, fg. 32, mappale 117, parte;

- in data 19 novembre 2010 è pervenuta nota dell'Avv. Francesco Barilà ,in nome e per conto della società Rino Mastrotto Group S.p.A, nella quale l'avvocato afferma, tra le altre, che non vi è alcun indizio per affermare che i rifiuti provenissero dalla ditta Basmar;

- in data 18 giugno 2009 è stato presentato dai geologi lo studio di fattibilità per la sistemazione del sito con la descrizione, con la quantificazione dei costi e i

pregi e difetti delle due soluzioni:

⇒ Soluzione A - SENZA ASPORTO DI RIFIUTI

⇒ Soluzione B - CON ASPORTO DI RIFIUTI (asporto dei soli rifiuti fanghi di concreta)

- nel frattempo si è ritenuto opportuno predisporre un'analisi del rischio di entrambe le soluzioni proposte dallo studio di fattibilità del 18 giugno 2009, per consentire una scelta ponderata;

- nel 2011 i due Comuni hanno quindi incaricato l'Università degli Studi di Trento, Dipartimento di Ingegneria Civile e ambientale, nella persona del prof. Gianni Andreottola di effettuare un prelievo di campioni per compiere analisi propedeutiche all'eventuale attività di analisi dei rischi;

- in data 11/03/2013 l'Università di Trento ha redatto la relazione di analisi dei rischi con l'esito delle analisi chimiche sui campioni di materiale prelevato dal sito;

Considerato che:

- l'articolo 20, comma 1, della Legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1, Finanziaria per l'esercizio 2009, prevede l'istituzione di un "fondo di rotazione per gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati", destinato agli enti locali, per il sostegno degli interventi di loro competenza previsti dall'art. 242, della Parte IV, del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152, e s.m.i.;

- con deliberazione della Giunta Regionale n. 3951 del 22 dicembre 2009, sulla previsione della Legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1, art. 20, i due Comuni di Colognola ai Colli e Illasi sono risultati beneficiari di un fondo di rotazione per la bonifica e il ripristino ambientale del sito in parola, denominato "sito di interesse regionale di 'Bocca Scalucce';

- entrambi i Comuni hanno sottoscritto con la Regione Veneto il disciplinare

regolante i rapporti reciproci, rispettivamente in data 07.09.2011 il Comune di Colognola ai Colli e in data 16.09.2013 il Comune di Illasi;

- ferme restando tutte le azioni di rivalsa, in continuità con quelle già attuate e da attuare in futuro, nei confronti dei soggetti proprietari, come previste dalla vigente normativa, i due Comuni concordano di procedere nella progettazione dell'intervento ritenuto idoneo a garantire la piena tutela ambientale del sito, anche per poter dare adeguata comunicazione ai proprietari delle aree sull'ammontare della spesa prevista per il ripristino ambientale;

- in tale ottica i due Comuni di Illasi e di Colognola ai Colli – per la particolare ubicazione geografica del sito, a confine tra i due territori - devono concordare le modalità di realizzazione congiunta di tutte le attività progettuali, dell'attività di conferenza di servizi pre-decisoria e decisoria per l'approvazione dei progetti, delle eventuali attività di cantiere e di autorità espropriante delle aree, in conformità con le norme vigenti in materia di ambiente, di contratti pubblici e di espropri per pubblica utilità;

- al fine di mettere in sicurezza il sito di Bocca Scalucce i due Comuni concordano per la soluzione A SENZA ASPORTO DI RIFIUTI, che prevede una serie di interventi di messa in sicurezza e copertura dei rifiuti presenti nel sito medesimo. La soluzione è ritenuta idonea a garantire la piena tutela ambientale del sito ed a evitare con operazioni di movimento di terra la contaminazione delle matrici naturali. La rimozione dei rifiuti comporterebbe un inquinamento maggiore rispetto ad una messa in sicurezza del sito e la cantierizzazione del sito per l'asportazione dei rifiuti, data la sua ubicazione all'interno di un vajo, risulterebbe molto difficoltosa;

TUTTO CIO' CONSIDERATO

Articolo 1 – Premesse

1. Le premesse, che devono intendersi qui integralmente richiamate, formano parte integrante e sostanziale del presente accordo di programma, di seguito denominato “Accordo”, e hanno valore di patto.-

Articolo 2 – Oggetto

1. Il presente “Accordo” definisce gli impegni delle “Parti” nell’intervento di messa in sicurezza ambientale del sito di interesse regionale di Bocca Scalucce, al confine territoriale tra i Comuni di Illasi e di Colognola ai Colli, di seguito denominato “intervento”.-

2. Le “Parti” concordano che è opportuno di operare per la soluzione di messa in sicurezza dei rifiuti abbandonati, proponendo l'adozione della Soluzione A SENZA ASPORTO DI RIFIUTI (prevista dallo studio di fattibilità richiamato). Tale soluzione dovrà essere preventivamente approvata in Conferenza dei servizi dagli Enti proposti (Regione Veneto, Provincia, ARPAV).-

3. Le “Parti” danno atto che “Colognola ai Colli” è soggetto competente in via prevalente sull'intervento.-

4. La spesa massima presunta per la realizzazione dell’intervento è stimata in € 2.000.000,00.= (duemilioni/00), secondo il finanziamento regionale acquisito complessivamente dai due Comuni.-

5. Le “Parti” danno atto che l’esecuzione dell’intervento non determina acquiescenza nei confronti dei soggetti proprietari delle aree e si riservano tutte le azioni di rivalsa, in continuità con quelle già attuate e da attuare in futuro, previste dalla vigente normativa.-

Articolo 3 – Oggetto

1. “Colognola ai Colli” si impegna ad assumere il ruolo di stazione appaltante e

autorità espropriante dell'intervento.-

2. "Cognola ai Colli" si impegna:

- a) ad affidare i servizi tecnici di progettazione e direzione lavori dell'intervento entro 90 (novanta) giorni dalla sottoscrizione del presente accordo;
- b) a validare il progetto preliminare dell'intervento entro 30 (trenta) giorni dalla consegna degli elaborati, completi di planimetrie delle aree di occupazione ed elenco delle ditte da espropriare/asservire;
- c) ad approvare il progetto preliminare entro 15 (quindici) giorni dalla validazione dello stesso;
- d) a convocare la Conferenza dei Servizi pre-decisoria per l'esame e la valutazione dell'intervento entro 30 (trenta) giorni dall'approvazione del progetto preliminare;
- e) a validare il progetto definitivo dell'intervento entro 45 (quarantacinque) giorni dalla consegna dello stesso completo di planimetrie delle aree di occupazione, elenco delle ditte da espropriare/asservire e schema di frazionamento catastale;
- f) a convocare la Conferenza dei Servizi decisoria per l'esame e la valutazione del progetto definitivo dell'intervento entro 30 (trenta) giorni dalla validazione del progetto definitivo;
- g) ad approvare il progetto definitivo dell'intervento, che comporta la dichiarazione di pubblica utilità, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla chiusura della Conferenza dei Servizi decisoria;
- h) a validare ed approvare il progetto esecutivo dell'intervento entro 3 (tre) mesi dalla consegna dei relativi elaborati come definiti dal Codice dei Contratti pubblici e dal relativo Regolamento di attuazione;

- i) ad avviare le procedure di affidamento dei lavori entro 60 (sessanta) giorni dall'avvenuta approvazione del progetto esecutivo;
- j) "Illasi" si impegna a nominare il responsabile dell'ufficio tecnico comunale a far parte del gruppo di lavoro a supporto del Responsabile Unico del Procedimento di "Colognola ai Colli";
- k) "Illasi" si impegna alle richieste approvazioni delle fasi progettuali in linea tecnica, di cui alle lettere c), g) e h) del precedente comma 2, entro 7 (sette) giorni dalla ricezione degli elaborati da "Colognola ai Colli";
- l) Le "Parti" si impegnano a finanziare la spesa complessiva dell'intervento, come approvata nei vari livelli progettuali e in ogni caso come risultante dall'atto di approvazione del collaudo finale, in misura pari al 50% per ciascun Comune, nei limiti del finanziamento regionale acquisito;
- m) "Illasi" si impegna a pagare a "Colognola ai Colli" la quota parte di competenza, secondo gli acconti richiesti da "Colognola ai Colli", entro 45 (quarantacinque) giorni dalla richiesta, corredata della documentazione attestante l'esecuzione della spesa, e comunque entro l'anno solare della richiesta.-

Articolo 4 – Acquisizione delle aree per la realizzazione dell'intervento

1. L'acquisizione e/o asservimento e/o occupazione temporanea delle aree necessarie per la realizzazione dell'intervento saranno curati da "Colognola ai Colli", in qualità di autorità espropriante, che attiverà le necessarie procedure sulla base delle planimetrie delle aree di occupazione, dell'elenco delle ditte da espropriare e dello schema di frazionamento catastale di cui al progetto definitivo.-
2. In caso di acquisizione delle aree, beneficiari delle stesse saranno i due

Comuni secondo i rispettivi confini territoriali.-

Articolo 5 – Collaudo

1. “Colognola ai Colli” si impegna ad affidare l’incarico di collaudo tecnico-amministrativo in corso d’opera e finale, nonché statico per le eventuali opere che lo rendano necessario, delle lavorazioni e delle opere relative all’intervento.-
2. Il collaudo tecnico-amministrativo finale sarà eseguito entro 180 (centottanta) giorni dall’ ultimazione delle lavorazioni.-
3. Dalla data dell’intervenuto collaudo le opere dell’intervento verranno prese in carico dalle “Parti” secondo i rispettivi confini territoriali.-

Articolo 6 – Variazione degli strumenti urbanistici comunali e autorizzazioni amministrative

1. Le “Parti” danno atto che il progetto dell’intervento dovrà essere approvato dalla Regione Veneto secondo quanto stabilito dall’articolo 242 del D.Lgs. 152/2006 e successive modificazioni, e conformemente al disciplinare sottoscritto da entrambi i Comuni con la Regione Veneto.-
2. L’approvazione produce gli effetti di variante urbanistica e di dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità dei lavori, come previsto dal sopracitato articolo 242 del D.Lgs. 152/2006 e successive modificazioni.-

Articolo 7 – Gruppo tecnico di lavoro

1. Al fine di assicurare l’attuazione del presente “Accordo” e il più ampio coordinamento tra le “Parti”, le stesse costituiscono un gruppo di lavoro composto da un rappresentante ciascuna.-
2. L’attività del gruppo tecnico di lavoro verrà coordinata da “Colognola ai Colli”.-

Articolo 8 – Approvazione dell’accordo

1. Il presente “Accordo” viene approvato con decreto del Sindaco di “Colognola

ai Colli” e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.-

Articolo 9 – Vigilanza sull’esecuzione dell’accordo

1. La vigilanza e il controllo sull’esecuzione della presente accordo di programma saranno esercitati da un Collegio costituito dai due Sindaci, o da loro delegati.-

2. Al Collegio di Vigilanza spetta:

- vigilare sulla piena, tempestiva e corretta attuazione del presente “Accordo”;
- individuare elementi ostativi all’attuazione del medesimo accordo, proponendo le soluzioni idonee alla loro rimozione.-

Articolo 10 – Durata

1. Il presente accordo ha validità fino alla approvazione del collaudo dell’intervento e della relazione acclarante finale alla Regione Veneto.-

Articolo 11 – Spese di bollo e di registrazione

1. Il presente “Accordo” è esente dall’imposta di bollo come previsto dall’articolo 1, secondo capoverso, e dal punto 16 dell’allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 642 e successive modificazioni.-

2. Il presente “Accordo” è esente da registrazione come previsto dall’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e dall’articolo 1 della tabella allegata al suddetto decreto.-

Il Comune di Colognola ai Colli _____

Il Comune di Illasi _____